

Allegato alle deliberazioni  
C.C. 18.12.2009 n. 90

**COMUNE DI LEINI**

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

adottato con deliberazione di consiglio c. le n°      del

## Sommario

Articolo 1: Istituzione della Commissione	2
Articolo 2: Composizione della Commissione	2
Articolo 3: Nomina, designazione e compensi dei Commissari	2
Articolo 4: Casi di incompatibilità	3
Articolo 5: Obbligo di astensione nell'attività della Commissione	3
Articolo 6: Casi di decadenza dei Commissari	3
Articolo 7: Individuazioni delle attribuzioni	4
Articolo 8: Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 9: Ambito di valutazione	4
Articolo 10: Modalità di convocazione	5
Articolo 11: Termini per l'espressione del parere	5
Articolo 12 Validità delle sedute e delle decisioni	6
Articolo 13: Pubblicità delle sedute	6
Articolo 14: Verbalizzazione	6
Articolo 15: Norme finali	6

### **Art.1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio**

- 1) E' istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Leini e il presente regolamento ne disciplina la composizione ed il funzionamento ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.e i.(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Leini.
- 3) A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art.30 del D.Lgs267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

### **Art.2. Composizione della Commissione**

- 1) La Commissione esprime i pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dalla predetta normativa di legge.
- 2) La Commissione è composta da cinque membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica — ambientale e adeguata conoscenza dei luoghi, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, la cui competenza sia dimostrata dal titolo di studio e dal curriculum professionale ed aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- 3) Ai lavori della Commissione interviene, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Tecnico o altra specifica professionalità individuata dall'Amministrazione Comunale, per la necessaria istruttoria tecnico — amministrativa delle pratiche.
- 4) Ai lavori della Commissione per il Paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Amministratori, i Dirigenti ed i Funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie trattate, nonché il Responsabile del Procedimento in esame.

### **Art.3 Nomina, designazione, durata e compensi dei Commissari**

- 1) Il Consiglio comunale, nomina, surroga e sostituisce i componenti della Commissione, secondo i criteri definiti all'art. 4 della L.R.32/2008 e s.m.e i. e D.G.R.01.12.2008 n.4-10229 e D.G.R.16.12.2008 n.58-10313, e ne indica il Presidente ed il Vice Presidente.
- 2) La durata in carica della Commissione coincide con il mandato amministrativo del Consiglio Comunale; per garantire, in fase di rinnovo dell'Amministrazione comunale, la continuità dell'espletamento delle funzioni paesaggistiche subdelegate, i Commissari rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
- 3) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, restando però in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza

- 4) Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive nel corso di un anno solare.
- 5) I Commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Sindaco le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
- 6) Il Consiglio comunale, al fine di garantire un'adeguata istruttoria tecnico — amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, individua il Responsabile del Settore Tecnico, cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'articolo 146, comma 7 del Decreto legislativo 42/2004, come modificato dal Decreto Legislativo 6312008.
- 7) Ai sensi dell'art.183, comma 3 del D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, tuttavia si riconosce per ogni seduta una indennità di rimborso spese pari all'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri C.li ( per il Presidente n.2 gettoni di presenza)

#### **Art.4 Casi di incompatibilità**

- 1) La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
- 2) Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata o tecnici che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune di Leini, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti devono esprimere pareri obbligatori, anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 3) Non possono far parte della Commissione per il paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

#### **Art.5 Obbligo di astensione nell'attività della Commissione**

- 1) I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- 2) I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

#### **Art.6 Casi di decadenza dei Commissari**

- 1) Le incompatibilità di cui al commi 1 e 2 dell'art.4, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
- 2) L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della Commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
- 3) Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio C.le.

### **Art.7 Individuazioni delle attribuzioni**

- 1) Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
- 2) La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dell'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che testè recita : "le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7( relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica), 147, (relativo all'autorizzazione paesaggistica per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) e 159 (relativo al regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica)", sia il parere vincolante previsto dall'art.49 comma 15, della L.R. n.56/77, relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativi equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale; sia i pareri in materia di condono edilizio ai sensi dell'art.4 della L.R.n.33 del 10.11.2004, nonché i pareri relativi ad ulteriori eventuali normative o atti sopraordinati in materia paesaggistica.
- 3) Il parere è obbligatorio nei casi previsti dall'art.3 della L.R. n.32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitano della preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale, accertando ai sensi degli artt.146,147 e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo.
- 4) Si precisa che l'art.149 del D.Lgs.42/2004 e l'art.3, 3° comma della L.R. 32/2008 elencano gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
- 5) La Commissione può esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative e in merito agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ed alle procedure di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 in materia di condono edilizio e dell'art.4 della L.R, 33/2004.
- 6) La Commissione è comunque tenuta a fornire il proprio parere sugli argomenti di carattere ambientale, normative o atti sopraordinati in materia paesaggistica sottoposti alla sua attenzione da parte del Responsabile del Servizio del Settore Tecnico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
- 7) La Commissione può attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

### **Art.8 Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione**

- 1) L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art.146, comma7 del D.Lgs.42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- 2) Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8,9,10, e 11 dell'art.146 del D.Lgs.42/04.
- 3) Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

### **Art.9 Ambito di valutazione**

- 1) Fermo restando che la verifica della conformità urbanistica dei progetti è competenza della struttura tecnico - amministrativa comunale, l'ambito di valutazione della Commissione riguarda principalmente la qualità progettuale, il rapporto con il contesto, la coerenza con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali e la sostenibilità ambientale degli interventi in esame.

- 2) La Commissione tiene particolarmente conto del fatto che gli interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, come gli interventi che prevedono il ricorso a fonti di energia rinnovabile e all'edilizia bioclimatica, contribuiscono alla qualità ambientale, purché non risultino in contrasto con gli strumenti paesistico – ambientali vigenti.
- 3) Nell'esercizio della specifica competenza in materia paesistico – ambientale di cui ai commi precedenti, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 4) In ogni caso, il parere della Commissione deve essere motivato.

#### **Art.10 Modalità di convocazione**

- 1) La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
- 2) La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente .La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipando via fax e all'indirizzo di posta elettronica.
- 3) Al fine di garantire ai commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, la struttura comunale competente provvede a mettere a disposizione ai medesimi tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
- 4) Allorquando l'Amministrazione C.le abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

#### **Art.11 Termini per l'espressione del parere**

- 1) La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, e comunque nei termini richiamati nell'art.8 precedente.
- 2) Relativamente al parere previsto dall'art.49, 15° comma, della L.R.56/77 e s.m.e i.la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 3) La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto, oltre che sulla base della verifica istruttoria redatta a cura della struttura.
- 4) La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa, effettuazione di sopralluoghi, se necessario per acquisire utili elementi di valutazione e per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili, convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto; ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
- 5) La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/ o rielaborazioni richieste.
- 6) La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti e/ o richiedenti per l'illustrazione degli elaborati progettuali
- 7) La Commissione ha facoltà di richiedere l'acquisizione di pareri o consulenze in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere a tecnici esperti.

- 8) Si ricorda che ai sensi dell'art. 146, 4° comma del D.Lgs.42/2004, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri atti abilitativi legittimanti l'intervento sotto i profili urbanistico ed edilizio, e fuori dai casi di cui all'art.167, 4° e 5° comma, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi; e l'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
- 9) La Commissione, al suo insediamento, può elaborare una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi e formali per l'emanazione dei pareri.

#### **Art.12 Validità delle sedute e delle decisioni**

- 1) Affinché le sedute della Commissione locale per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente.
- 2) Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.
- 3) Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente o Commissario anziano nel caso previsto dal 2 comma del presente articolo.

#### **Art.13 Pubblicità delle sedute**

- 1) Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche, se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
- 2) Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni, che non hanno diritto di voto.

#### **Art. 14 Verbalizzazione**

- 1) Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto della struttura competente, all'uopo incaricato dal Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico, il quale non ha diritto di voto.
- 2) Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa ed assistono il Responsabile del Settore Tecnico titolare di tali procedimenti.
- 3) Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi di istruttoria, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 4) Il segretario della Commissione provvede per ogni pratica esaminata a trascrivere il parere emesso sull'apposito stampato, facendolo controfirmare dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e da tutti i Commissari presenti, che parimenti sigleranno gli elaborati allegati alla pratica. Provvede altresì alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario, dal Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico e da tutti i Commissari presenti.

#### **Art.15 Norme finali**

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

